

**STRALCIO DI REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE GESTIONE
E USO PRODOTTI FITOSANITARI NEI COMUNI DOCG CONEGLIANO
VALDOBBAIDENE PROSECCO SUPERIORE**

ALLEGATO IV

**LETTURA DELLA ETICHETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DELLA SCHEDA
DI SICUREZZA**

LETTURA ETICHETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'**etichetta** di un PF riporta le indicazioni necessarie affinché la manipolazione e l'utilizzo del PF riduca al minimo il rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Di conseguenza, la lettura dell'etichetta risulta fondamentale prima dell'esecuzione del trattamento fitosanitario. ⁽¹⁾

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, Classification Labelling Packaging (CLP) è il nuovo sistema relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio dei PF e dei principi attivi. ⁽²⁾ Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l'Unione europea ha recepito il GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale. Un PF può essere impiegato esclusivamente sulle colture, per le avversità e con le dosi riportate in etichetta. Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, è illegale e sanzionabile.

Gli elementi fondamentali della nuova etichettatura sono:

- a. **Pittogrammi di pericolo:** una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. In etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come "pericolo" o "attenzione" che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza "pericolo" si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre "attenzione" si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.
- b. **Indicazioni di pericolo (frasi H):** descrivono la natura del pericolo, ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericolo chimico-fisico, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.
- c. **Consigli di prudenza (frasi P):** descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione).

Altre prescrizioni riportate in etichetta:

1. **Dosaggio:** l'etichetta riporta un "intervallo" di valori di dosaggio nel quale il prodotto è efficace riferito alla coltura e alle avversità, espresso come concentrazione (g/hl - ml/hl e/o kg/ha - l/ha). Quando il volume di acqua non è riportato in modo specifico, si può far riferimento a un "volume standard" a seconda delle colture arboree (per esempio 10 hl/ha per il vigneto); tuttavia questi volumi convenzionali non sono da considerarsi vincolanti. Quando la dose per ettaro è riportata in etichetta con la dicitura "Dose massima", questa rappresenta un limite massimo non superabile.
2. **Posizionamento temporale:** è l'indicazione relativa a determinati periodi di impiego. Ad esempio, alcuni oli minerali riportano in etichetta la seguente dicitura: "*Sono molto caustici, devono perciò essere usati solo quando le piante sono in pieno riposo vegetativo*". Laddove riportate, queste indicazioni sono vincolanti e devono essere attentamente valutate prima dell'utilizzo del prodotto.

3. **Indicazioni d'impiego:** indicazioni su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) ed a quali fini, può essere usato il PF.
4. **Limitazioni al numero dei trattamenti:** se in etichetta viene riportata la frase: “*Non effettuare più di due trattamenti all'anno*” è necessario rispettare tassativamente il numero massimo di interventi.
5. **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** è l'intervallo di tempo che intercorre fra l'ultimo trattamento e la raccolta ed è totalmente indipendente dalla classificazione dei prodotti; non varia mai, anche se si riducono le dosi di impiego del PF, o se le derrate alimentari vengono lavate. Le autorizzazioni ministeriali fissano pertanto, per ogni formulato commerciale, un intervallo di sicurezza specifico per ogni coltura sulla quale è consentito l'impiego.
6. **Vincoli relativi alle fasce di rispetto:** in etichetta possono essere riportate le frasi relative alle precauzioni da adottare per assicurare la tutela dell'ambiente: “*Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di X metri dalla vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali*”. In merito ai vincoli riguardanti le fasce di rispetto si può trovare in etichetta, in aggiunta alla precedente, anche la frase: “*In alternativa, utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar.*” ⁽³⁾ In questo caso, per ridurre la fascia di rispetto, l'utilizzatore dovrà dotarsi dell'attrezzatura indicata in etichetta.
7. **Tempo di rientro:** rappresenta il tempo che si deve attendere dopo un trattamento per poter rientrare in aree trattate a svolgere attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Per la maggior parte dei formulati non viene ancora indicato in etichetta, in questo caso si deve entrare nel campo con la vegetazione asciutta e sempre dopo 48 ore dalla fine del trattamento.
8. **Altre indicazioni riportate in etichetta sono:**
 - a. nome commerciale;
 - b. tipo di prodotto (fungicida, insetticida, ecc.);
 - c. tipo di formulazione (polvere secca, polvere bagnabile, ecc);
 - d. composizione e quantità dei principi attivi;
 - e. modalità d'azione;
 - f. compatibilità con altri PF;
 - g. eventuali effetti fitotossici;
 - h. estremi dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato (titolare dell'autorizzazione, fabbrica di produzione e di confezionamento);
 - i. numero e data di registrazione;
 - j. numero e codice della partita per la tracciabilità;
 - k. informazioni sanitarie per il medico.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

La scheda dati di sicurezza (SDS) è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione.

Le informazioni contenute nella SDS comprendono 16 punti raggruppati in 6 “Aree tematiche”

1. **Generale:** racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto, anche in relazione agli usi e alla normativa.
2. **Caratterizzante:** descrive le principali proprietà chimico-fisiche, la stabilità e reattività, utili per meglio valutare i rischi.
3. **Salute umana:** contiene informazioni riguardanti i pericoli per la salute umana e le informazioni da adottare per la protezione degli operatori e le principali misure di soccorso.

4. **Ambiente:** descrive gli impatti sull'ambiente e fornisce le indicazioni per una corretta manipolazione e conservazione.
5. **Emergenza:** descrive le misure più appropriate, ove esistano, per una corretta gestione di situazioni ad alto impatto come incendio, sversamento accidentale di prodotto o smaltimento.
6. **Varie:** riporta le disposizioni relative al trasporto e alle normative di riferimento oltre a qualsiasi altra informazione appropriata.

Dal 1° giugno 2015 la scheda dati di sicurezza dovrà contenere i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP ed essere conforme all'allegato II del regolamento (CE) n. 453/2010.

Si ricorda, che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda dati di sicurezza su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela, obbligatoriamente quando:

- le sostanze o le miscele sono classificate pericolose secondo il Regolamento CLP;
- le sostanze sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).